TORNATA DEL 23 MAGGIO 1854

non gli viene comunicata. È innegabile che si deve fare questa comunicazione e che non è necessaria altra spiegazione in proposito, poichè nell'articolo terzo vi sono dichiarazioni sufficienti per dedurre la necessità di questa comunicazione.

STANCHEM. Sono riconoscente al signor ministro di questa dichiarazione. Io intendeva proporre l'emendamento che ho accennato perchè, avendo visto che nell'ultimo alinea dell'articolo terzo si stabiliva che con un regolamento si fisserebbero le norme per l'applicazione di questo articolo, io desiderava ovviare al pericolo che tale regolamento avesse stabilito che la comunicazione non dovesse avere luogo, inducendo il signor ministro ed il signor relatore a dichiarare che questa comunicazione sarà obbligatoria. Io sono quindi soddisfatto della dichiarazione fatta dal signor ministro.

TECCHEO. Domando la parela.

PRESIDENTE. Ha la parola.

TECCHIO. L'articole terzo dice: « Le denuncie in iscritte, qualora sieno fatte dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza o dai carabinieri reali, ecc.

Qui c'è l'uso d'una frase plurale la quale potrebbe dare luogo ad inconvenienti. Per esempio, se la denuncia fosse fatta da un ufficiale solo, io credo che basterebbe; ma, se essa venisse fatta da un solo carabiniere, io credo che non basterebbe. Se fosse fissato in quest'ultimo modo, si farebbe invero una legge molto peggiore che non fosse il regolamento dei carabinieri del 1822, il quale stabilisce che una denuncia, quando è fatta da un ufficiale dei carabinieri, possa in certe condizioni far prova, e che quando all'incontro la denuncia è fatta da un bass'ufficiale o da un carabiniere semplice, non basti, ma debba essere fatta da due bass'ufficiali o da due carabinieri.

Pregherei quindi il signor ministro a voler dare una spiegazione a questo riguardo. Qualora si volesse adottare quest'ultimo mezzo, sarebbe meglio d'intendersi colla Commissione, perchè formoli un po' meglio il suo articolo.

RATTAZZE, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Prima di tutto dirò che non vi è correlazione alcuna tra quest'articolo e la legge a cui alludeva il deputato Tecchio. La legge da lui accennata risguardava determinate imputazioni; sicchè, trattandosi dell'accertamento di un fatto preciso, non poteva di certo essere sufficiențe la semplice denuncia d'un solo; ma qui invece non si tratta d'accertare un fatto che sia seguito, si vuole soltanto accertare in un dato individuo la qualità d'ozioso e vagabondo; quindi non parmi necessario che la denuncia sia fatta da due, e lo credo tanto meno necessario, inquantochè forse due agenti potrebbero difficilmente conoscere in equal modo se quel tale sia veramente ozioso e vagabondo. Si tratta di un fatto ordinariamente notorio; ma pure due carabinieri, ad esempio, non potrebbero sempre accertare questo fatto, quando in un dato luogo non ve ne fosse che un solo, ed egli solo dovrebbe poter fare questa denuncia.

Ma vi ha di più: nella legge citata dal deputato Tecchio non si parla delle denuncie per iscritto, si parla di una semplice denuncia verbale.

Ora, attro è la denuncia verbale, altro è la denuncia per iscritto. Quella legge faceva luogo ad alcuni provvedimenti anche economici rispetto a coloro contro cui erano dirette le denuncie, qui invece non è questione di provvedimento economico, si tratta solo di costringere colui che è sospetto di essere ozioso e vagabondo a somministrare la prova contraria.

Ora, l'effetto della denuncia essendo puramente quello di mettere colui contro del quale è diretta nella necessità di somministrare la prova contraria, io non veggo come vi possa essere la necessità della sottoscrizione di due carabinieri; io non vedo questa necessità, tanto più che forse in alcune località si renderebbe impossibile l'esecuzione della legge, perchè forse non ve ne sarebbero due in posizione di attestare tal fatto.

TRECENTO. Credo che il signor ministro s'inganni dicendo che il regolamento del 1822, quando parlava delle denuncie, alludesse a'le denuncie verbali. A me consta che parlava di denunzie scritte; ma ciò che più importa si è che, secondo il mio avviso, se quel regolamento esige la firma di due quando si tratta di constatare un semplice fatto, a molto maggior ragione deve volersi la firma di due quando si tratta di constatare una qualità.

Ognun vede quanto sia più facile lo stabilire la controprova di un fatto materiale, che non istabilire la controprova di una qualità, la quale si riduce in una negativa.

Il signor ministro teme che sia difficile di trovare questa prova. Io crederei che sarebbe difficile quando si trattasse di un fatto materiale, il quale non nasce e non si trova infatti che in un determinato momento. All'incontro quando si tratta di stabilire l'ozio, esso non è mai tale se non ha con sè una abitudine. Il cittadino non diventa reo d'ozio, se non quando è abituato a vivere in quello stato. Una qualche ora, uno o pochi giorni di ozio, certamente non è un delitto. In conseguenza è evidente che si deve anzi avere maggior facilità di trovare la prova di quest'ozio o di questo fatto che dà origine all'applicazione di questa legge, che non di trovare la prova di un fatto materiale.

lo quindi credo che sia necessario di dichiarare che, quando si tratta della denuncia in iscritto data da carabinieri che non abbiano la qualità di ufficiali, debba questa denuncia essere fatta da due e non da un solo.

HATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. A me pare che l'argomento del deputato Tecchio si rivolga precisamente contro la sua proposta.

Quando si tratta della denuncia di un fatto speciale, può esserne difficile, se si vuole, l'accertamento, ma è assai più difficile la prova contraria. Se uno viene accusato di avere commessa, per esempio, una grassazione, come potrà egli dare una prova negativa? Certo è assai difficile, e talvolta anche impossibile; poichè non ha altro mezzo che di provare che in quel momento si trovava in altro sito. Ma, al contrario, allorquando uno è accusato di essere ozioso o vagabondo, dove esiste la difficoltà della prova contraria? Quello che è accusato può certamente trovare alcuni che abbiano conoscenza di lui, anche per lontani rapporti, e che siano in caso di deporre che quegli che è accusato come vagabondo e ozioso, è invece un uomo dato al lavoro; e così avrà facilmente il modo di escludere la denuncia.

Vede dunque l'onorevole Tecchio che la prova contraria in questo caso è della massima facilità; mentrechè è assai difficile quando si tratta di un faito preciso.

All'opposto è assai più difficile avere una convinzione sul fatto che un tale sia ozioso e vagabondo, poichè bisogna conoscerlo particolarmente, avere relazioni con esso, conoscere quale sia il genere di vita che conduce, seguirio, per così dire, tutti i giorni dalla mattina alla sera; e quindi è assai difficile che vi siano due agenti della pubblica sicurezza, i quali possano avere questa convinzione circa l'imputato, e che possano fare una denuncia.

La Camera adunque rimarrà persuasa che l'argomento del deputato Tecchio, ben lungi dal condurre alla conseguenza